

Comune di GIOVINAZZO
Provincia di BARI

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 25 Novembre 2008;

Rettificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 3 Febbraio 2009.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca e consulenza presso il Comune di Giovinazzo, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui all'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2

Prestazioni escluse

Sono espressamente escluse dalla disciplina di cui al presente regolamento le prestazioni relative a:

- a) prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- b) rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- c) appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- d) incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.
- e) incarichi conferiti in materia di progettazione e servizi connessi previsti dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 3

Norme fondamentali

L'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza sono espressamente regolati dall'art. 7, comma 6 del T.U.P.I. (D. Lgs. 165/2001), così come modificato dal Decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006), nonché , dall'art. 3, comma 76 della Legge finanziaria 2008 (L. 24/12/2007 n° 244), ed inoltre dalle disposizioni di quest'ultima Legge, indicate all'art. 3, comma 18; 55; 56; 57 e 58, allegate al presente atto sub A), così come modificati dal D.L. 25-6-2008, n. 112 convertito in L. 6-8-2008, n. 133.

Art. 4

Approvazione programma ex art. 42, c. 2, lett. b) D.Lgs. 267/2000

Il Consiglio comunale approva ogni anno, ex art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, in occasione della approvazione del bilancio di previsione, un programma relativo all'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti esterni alla Amministrazione, nonché fisserà il tetto di spesa annua per tale tipo di incarichi.

Art. 5

Modalità di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza

Gli incarichi di studio ricerca e consulenza possono essere affidati secondo le seguenti modalità:

- a) quelli pari od inferiori a 20.000,00 Euro (netti), con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché del vigente Regolamento Comunale per gli interventi in economia;
- b) quelli superiori a 20.000,00 Euro ed inferiori alla soglia CEE, con gara informale fra almeno 5 operatori economici, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente punto 6a);
- c) quelli superiori alla soglia CEE , con procedura pubblica di livello europea.

Le gare indicate ai punti b) e c) devono essere aggiudicate con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui al successivo art. 7, fatto salvo il caso in cui si ritenesse più opportuno, in relazione alle prestazioni da affidare, ricorrere al metodo del prezzo più basso.

Le predette modalità di assegnazione, individuate ai precedenti punti a), b) e c), possono essere applicate pure qualora non sia possibile predeterminare l'entità economica della prestazione;

L'Amministrazione deve verificare l'esistenza di convenzioni Consip per prestazioni comparabili ed

eventualmente aderirvi, con l'obbligo, in caso di verifica positiva di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisto.

Art. 6

Criteri di comparazione nel caso di affidamento mediante gara aggiudicate con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa.

Coerentemente con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché di quelli di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, si fissano di seguito i criteri comparativi fra le varie offerte, nel caso di selezione pubblica, da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa:

- abilità ed esperienza professionali maturate, riferibili allo svolgimento dell'incarico, come emergono dal curriculum;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico;
- tempistica di svolgimento dell'incarico;
- ribasso del compenso professionale offerto, rispetto a quello preso come base di riferimento dalla Amministrazione.

Come indicazione di massima, il peso attribuito all'offerta economica, non potrà superare il 60% del punteggio complessivo attribuibile.

Al fine di evitare l'affidamento di incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse l'Amministrazione può adottare i criteri di verifica dell'anomalia di cui al D. Lgs. 163/2006.

Art. 7

Liste di accreditamento di esperti esterni

Qualora il comune lo ritenesse opportuno e conveniente, potrà istituire, annualmente o pluriannualmente, una lista di accreditamento di esperti legali esterni, dotati di requisiti ed esperienza minimi prestabiliti, cui ricorrere sia per gli affidamenti diretti che per quelli da affidarsi con gara informale fra almeno cinque operatori economici.

Art. 8

Liste di accreditamento di esperti esterni

Sulla scorta delle decisioni della corte dei Conti in materia e delle soprariportate norme di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, le determinazioni di affidamento di incarico debbono contenere i seguenti presupposti:

1. assenza o carenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare i medesimi servizi, accertata mediante una reale ricognizione;
2. oggetto dell'incarico pertinente ai fini perseguiti dall'Ente;
3. l'incarico non deve consistere in prestazioni continuative, ma deve attenersi a specifiche problematiche che richiedono un'alta qualificazione e deve avere il carattere della temporaneità.
4. devono essere rispettati adeguati criteri di selezione del professionista e/o motivate le ragioni che sottendono ad un affidamento diretto;
5. devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione che deve essere commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività.

Art. 9

Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 505 della Legge finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n° 296), che ripropone i contenuti di cui all'art. 1, comma 173 della L. 23/12/2005 n° 266 (Legge finanziaria 2006), gli atti di incarichi relativi a consulenze, studi e ricerche, di importo netto superiore a 5.000 Euro,

debbono essere inviati alla Corte dei Conti (Sez.ne Regionale).

Art. 10 Pubblicità degli incarichi

Ai sensi del comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 34 del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito in L. 248/2006, il Comune è tenuto a rendere noti, "mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico". Tale disposizione è confermata dall'art. 3, comma 18 della L. 244/2007 che peraltro ne fa discendere l'efficacia del contratto.

Art. 11 Minimi Tariffari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è abrogata l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, nonché il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti. Pertanto le tariffe professionali, seppure vigenti, non sono più vincolanti, potendo le Amministrazioni contrattare il compenso. Il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 2, comma 2 della L. 248/2006 la possibilità che, nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possano utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.

Inoltre con l'introduzione dell'articolo 2/bis della succitata normativa, a modifica dell'art. 2233, comma 3° del Codice Civile, con decorrenza dall'01/01/2007, sono nulli i patti conclusi tra avvocato e cliente (anche Ente Pubblico) che stabiliscano i compensi professionali. Ne consegue che, nel disciplinare di incarico occorrerà inserire, oltre alle prestazioni richieste e alle relative modalità, anche il compenso, applicandosi, in difetto le tariffe professionali.

Art. 12 Violazione delle norme regolamentari

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle susposte norme regolamentari ed lo sfioramento del limite annuale di spesa, costituisce illecito disciplinare ed erariale.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Prestazioni escluse**
- Art. 3 - Norme fondamentali**
- Art. 4 - Approvazione programma ex art. 42, c.2, lett. b) D. Lgs. 267/2000**
- Art. 5 - Modalità di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza**
- Art. 6 - Criteri di comparazione nel caso di affidamento mediante gara aggiudicate con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa.**
- Art. 7 - Liste di accreditamento di esperti esterni**
- Art. 8 - Presupposti per l'affidamento**
- Art. 9 - Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti**
- Art. 10 - Pubblicità degli incarichi**
- Art. 11 - Minimi tariffari**
- Art. 12 - Violazione delle norme regolamentari**